

Classif.: I/13

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti in al Consiglio di Dipartimento (5-6 ottobre 2021).

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** l'art. 23, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento comprende una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, dei titolari di assegni di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione;
- VISTO** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti;
- VISTO** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- in particolare l'art. 61 del citato Regolamento il quale prevede che la rappresentanza di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto è così ripartita:
- una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
 - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente non superiore a cinquanta, compreso tra cinquanta e sessanta, ovvero superiore a sessanta unità;
- VISTO** l'art. 67, comma 2, del Regolamento Elettorale, il quale prevede che "nel caso in cui i componenti del personale tecnico-amministrativo che afferisce al Dipartimento siano numericamente pari o inferiori al numero dei rappresentanti da eleggere, essi partecipano tutti al Consiglio";
- CONSIDERATO** che il personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento consta di 67 unità;
- CONSIDERATO** che il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento consta di 6 unità, a fronte di 7 rappresentanti da eleggere, e che pertanto essi partecipano tutti al Consiglio senza necessità di procedere alla relativa elezione;
- CONSIDERATO** che la quota spettante alla rappresentanza studentesca, ricalcolata secondo quanto previsto dal citato art. 61 del Regolamento Elettorale, è pari a 13 unità;
- TENUTO CONTO** che il mandato delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento è stato

oggetto di proroga eccezionale ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 22/2020 (Legge di conversione n. 41 del 6 giugno 2020), in virtù del perdurare dello stato di emergenza;

RAVVISATA

la necessità di riattivare le procedure elettorali, consentendo l'immediata presentazione delle liste elettorali, in modo da poter espletare, con l'avvio delle attività didattiche di inizio autunno, al completamento della campagna vaccinale in corso, anche le operazioni di voto, così che si possano ricostituire le predette rappresentanze con l'inizio del nuovo anno accademico 2021/2022;

DECRETA

Art. 1

Convocazione del corpo elettorale

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento:

- 13 rappresentanti degli studenti;
- 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

Art. 2

Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione del voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Ennio GIANNONE, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet".

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, con sede in Viale Ellittico n. 31 - Caserta.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, **il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione**, ai corsi di studio, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.

L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Direttore del Dipartimento, trenta giorni prima delle votazioni, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto. Le liste definitive vengono pubblicate il giorno successivo alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Art. 4

Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca

Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero di rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'Ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, **entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento.**

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati, da apporre presso l'Ufficio competente nei sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione. Con successivo avviso l'Ufficio competente informerà gli interessati circa le modalità e il luogo per la sottoscrizione delle liste, onde assicurare le condizioni di maggior sicurezza sanitaria possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista, purché non sia candidato.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 5

Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'Ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'Ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'Ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'Ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili, nonché di coloro che hanno presentata la candidatura in più liste.

L'Ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno appoggiato la presentazione di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

Art. 6

Commissione elettorale

La Commissione elettorale sarà costituita dal personale nominato con successivo provvedimento del Direttore Generale per le concomitanti elezioni in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti.

Art. 7

Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo, presso il seggio elettorale costituito con successivo provvedimento del Direttore Generale per le concomitanti elezioni in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti, nei giorni:

- **05/10/2021** dalle ore 9:00 alle ore 16:00
- **06/10/2021** dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

In caso di contingenze attualmente non prevedibili in relazione allo stato di emergenza epidemiologica, si potrà disporre lo svolgimento delle votazioni in modalità remota.

Art. 8

Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Votazioni

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo, muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza diretta da un componente del seggio.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio. Le credenziali di accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.

Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca ciascun elettore può esprimere un massimo di 4 preferenze all'interno della medesima lista.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 10

Proclamazione e nomina degli eletti

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'Ufficio competente.

Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Elettorale.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi secondo la procedura di cui all'art. 10 comma 5 del Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

I rappresentanti degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale, consultabile online all'indirizzo:

https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento_elettorale.pdf.

Art. 12

Pubblicità

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.

Il Direttore

Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito

